



SENT. N. 195/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24161** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

I.G., c.f. **omisiss**, nato il **omisiss** in **omissis** e

residente in **omisiss**, alla Via **omisiss** (pos. amm.va

n. 511211/A), rappresentato, assistito e difeso -ai fini del presente grado e

stato di giudizio- dall'Avv. Andrea MUSACCHIO c.f.

MSCNDR74L12D773N del Foro di Roma con studio in Roma, alla Via

Brescia nr. 29 (già Via R.G. Lante nr. 16) ed ivi elettivamente domiciliato,

giusta procura in calce al ricorso, PEC:

andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org;

contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in

Roma, Via Ciriaco De Mita 21, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Franca Borla e

dall'Avv. Silvia Zecchini dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura

	generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Dott. Roberto	
	Fantini, Notaio in Fiumicino (ROMA) rep. 37590 Racc. n. 7131 del	
	23.01.2023 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n.	
	9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto;	
	FATTO	
	Con il ricorso introduttivo il ricorrente, già Capitano medico in congedo	
	dell’Esercito Italiano, da ultimo effettivo al Comando Militare Esercito	
	“Piemonte” in Torino (in congedo dal 15.12.2017), ha chiesto l’accertamento	
	del diritto a percepire il trattamento pensionistico di privilegio nella corretta	
	categorizzazione tabellare, in relazione alla patologia tumorale	
	<i>“Proliferazione infiltrante del sigma distale a circa 15 cm da o.a. che</i>	
	<i>interessa i 2/3 della circonferenza. Esame istologico definitivo:</i>	
	<i>Adenocarcinoma moderatamente differenziato (G2) del grosso intestino</i>	
	<i>infiltrante la tonaca sottomucosa (pT3 pN1a; gruppo IV sec. Jass; stadio C2</i>	
	<i>sec. Dukes mod. sec. Astler e Collier). Non evidenza di embolizzazione</i>	
	<i>vascolare e/o infiltrazione perineurale sulle sezioni esaminate. Metastasi</i>	
	<i>massiva di carcinoma in linfonodo (1/25)”</i> .	
	A sostegno della domanda descrive analiticamente le attività di servizio	
	prestare, soffermandosi sul periodo di esposizione ad agenti patogeni (armi ad	
	“uranio impoverito”; amianto all’interno dei mezzi corazzati nonché nelle	
	caserme in cui il ricorrente ha prestato servizio; presenza di arsenico	
	nell’acqua distribuita dal servizio idrico pubblico presso la caserma di	
	Civitavecchia).	
	In data 12 maggio 2015 il ricorrente presentava domanda di riconoscimento di	
	causa di servizio per l’infermità sopra indicata.	
	- pag. 2 di 5 -	

	La Commissione Medica Ospedaliera di Milano esprimeva relativo verbale	
	BL/B n. 1053 in data 14.05.2016 e, previa diagnosi di “Adenocarcinoma del	
	colon”, ascriveva la patologia alla 6^ categoria tabella A, a vita.	
	Il Comitato di verifica, con parere del 20.11.2019, riteneva la patologia	
	dipendente da causa di servizio, seguito dal Ministero della difesa con decreto	
	ministeriale nr. 2317 del 10.12.2019. Lo stesso Ministero liquidava l’equo	
	indennizzo con il decreto nr. 347 del 09.03.2020.	
	Sulla base di tali fatti, il ricorrente in data 28.02.2020 presentava all’Inps	
	domanda di pensione privilegiata, senza ottenere alcuna risposta.	
	L’Inps si è costituita dando atto dell’avvenuta liquidazione della richiesta	
	prestazione, chiedendo, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del	
	contendere.	
	Con ulteriore memoria, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del	
	ricorso.	
	In particolare, la difesa del ricorrente, non ritenendo chiari i conteggi prodotti	
	dall’Inps, ha insistito per una pronuncia di accertamento del diritto e di	
	condanna generica, anche in difetto di liquidazione condivisa.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 23 settembre 2025 presenti l’avv.	
	Andrea Musacchio per parte ricorrente e l’avv. Andrea Alloati per l’Inps,	
	delegato dall’avv. Zecchini; le parti hanno richiamato le conclusioni dei	
	rispettivi atti introduttivi.	
	All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con	
	motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso deve essere accolto.	
	- pag. 3 di 5 -	

In vista dell'udienza di discussione, l'Inps, riconoscendo la prestazione richiesta, ha attribuito al ricorrente la pensione privilegiata tabella A 6° categoria con decorrenza 1.03.2020, primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda amministrativa.

L'Istituto, inoltre, ha depositato documentazione inerente la liquidazione degli arretrati e dei relativi interessi legali: tale documentazione, tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, non contiene uno sviluppo analitico dei conteggi e non sembra corretto nella determinazione della tredicesima mensilità.

In ogni caso, in aderenza a quanto chiesto dalla difesa, e tenuto conto della già avvenuta liquidazione da parte dell'Inps della richiesta prestazione (pur con conteggi che, evidentemente, le parti avranno cura di verificare), lo scrivente si limiterà ad una pronuncia accertativa e di condanna generica.

Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, anche in considerazione dell'inammissibile ritardo nell'esame della domanda amministrativa proposta e nel riconoscimento della prestazione chiaramente spettante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Accerta e dichiara il diritto di I.G. alla pensione di privilegio con decorrenza 1° marzo 2020, oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese liquidate in euro 2.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali (15%), con

distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Così deciso in Torino, il 23 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Cristiano BALDI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente